

iged.it / ***online***

numero 3 - ottobre 2005

back office – informazioni per la gestione elettronica dei documenti



VI SERVE UN PUNTO
DI RIFERIMENTO?



IL PUNTO DI RIFERIMENTO IN ITALIA PER LA GESTIONE
ELETTRONICA DI DOCUMENTI E CONTENUTI

ROMA - 9 e 10 NOVEMBRE 2005
Summit Roma Hotel

- **La Circolare 45/E dell' Agenzia delle Entrate sulla Fatturazione Elettronica**
- **Il mercato ICT in Italia**
- **Il valore di un'E-mail**

EDITORIALE

Il primo gennaio 2006 entrerà in vigore il Codice dell'amministrazione digitale. Questa è sicuramente una data storica per il processo di Digitalizzazione della pubblica amministrazione ... ed anche per l'intera Azienda Italia.

Ad OMAT Roma 2005 i principali attori dell'iter normativo e coloro che hanno come compito istituzionale quello di facilitare il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione illustreranno motivazioni, obblighi ed opportunità di tale processo, supportati da illustrazioni di esperienze già vissute.

Saranno anche disponibili per discutere e chiarire gli eventuali dubbi.

Non si mancherà di approfondire anche le ultime novità sulla la Posta Elettronica Certificata e di approfondire, in una opportuna sessione la recentissima Circolare n. 45/E dell'Agenzie dalle entrate sulla Fatturazione elettronica.

In questo stesso numero si è voluto condividere, con un articolo, alcune considerazioni in merito con i Lettori.

OMAT Roma 2005, però, non è solo questo; si invitano i lettori a leggere l'articolo in merito qui pubblicato e si ricorda che, come sempre, società specializzate dimostreranno concretamente soluzioni, sistemi e prodotti innovativi.

OMAT, con gli anni, mantiene e consolida il proprio ruolo di evento specializzato per tutti gli aspetti che interessano la Gestione Elettronica dei Contenuti grazie, anche, all'autorevolezza degli esperti che regolarmente intervengono.

In attesa di incontrarci ad OMAT Roma 2005, buona lettura

L'editore e la redazione

SOMMARIO

- 03** Fatturazione Elettronica, considerazioni da condividere
- 11** Un Executive MBA focalizzato sulla gestione dell'ICT
- 13** Il valore di un'E-mail nel Commercio Elettronico e nell'Aula di un Tribunale
- 20** Il Mercato dell'ICT nel primo semestre 2005
- 26** Outsourcing dell'Archiviazione Documentale
- 28** La gestione informatizzata dei flussi documentali in ABI - Associazione Bancaria Italiana
- 31** Motori di ricerca
- 34** OMAT Roma 2005

Editore e direttore editoriale: Domenico Piazza

Direttore: Vincenzo Gambetta

Redazione: Via Rovetta 18, 20127 Milano, e-mail: iged@iter.it, tel 02 2831161, fax 02 28311666

Supplemento a iged.it n 3 - 2005. Autorizzazione del Tribunale di Milano n.157 del 7 marzo 1992

FATTURAZIONE ELETTRONICA, CONSIDERAZIONI DA CONDIVIDERE

Alcune considerazioni, non esaustive, sorte spontanee ad una prima lettura della circolare 45/E 2005 dell'Agencia delle Entrate

Di Vincenzo Gambetta*



In data 19 ottobre 2005 la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso dell'Agencia delle Entrate ha emesso la circolare N. 45/E: "Decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52 - Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA"¹.

Questa Circolare, assieme ad altre relative al Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 febbraio 2004: "Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto"² (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3-2-2004), era molto attesa.

La, o le circolari relative al Decreto del Ministro dovrebbero fornire ulteriori chiarimenti sulla Conservazione Sostitutiva, in particolare per quello che concerne i documenti "analogici" (leggasi cartacei) rilevanti ai fini tributari e gli adempimenti previsti in coda al processo di Conservazione di cui all'articolo 5 di suddetto Decreto del Ministro, adempimenti questi ultimi ancora poco chiari o non definiti e non affrontati con la circolare succitata.

Non sono, però, queste ulteriori e molto attese incombenze l'oggetto di queste note che vogliono semplicemente registrare alcune considerazioni, *non esaustive*, che mi sono sorte spontanee ad una prima lettura di suddetta circolare.

L'impegno dell'amministrazione nello stendere tale circolare è stato sicuramente molto importante, soprattutto se si considera che parte della materia trattata è nuova, in continua evoluzione (tecnologica e normativa) e causa di "sviste" anche a carico degli "esperti".

Nella circolare si affrontano per esteso le conseguenze delle modifiche alla disciplina IVA relative alla fatturazione derivanti dai dettami del Decreto Legislativo e della Direttiva 2001/115/CE, nonché le conseguenze sull'attività di controllo rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

¹ Al quale si fa qui riferimento semplicemente come "Decreto Legislativo"

² Al quale si fa qui riferimento semplicemente come "Decreto del Ministro"

Di tutta questa materia di cui sono, anche se curioso, incompetente ho posto l'attenzione solo sugli elementi più tecnologici, in particolare sul concetto di Fattura Elettronica, sulla Sua Conservazione e su tutti gli aspetti ad essi correlati.

Di seguito, dunque, sono alcune delle considerazioni che mi sono venute spontanee e che mi fa piacere condividere.

EMISSIONE DELLA FATTURA DA PARTE DEL CLIENTE O DI UN TERZO

La circolare commenta e approfondisce le disposizioni della direttiva relativamente al processo di fatturazione affidato in Outsourcing, pratica di fatto già diffusa, recepita nel decreto che prevede la facoltà per il cedente del bene o prestatore del servizio, *"ferma restando la sua responsabilità"*, di far emettere la fattura *"dal cessionario o dal committente, ovvero, per suo conto, da un terzo"*.

In tal caso, la fattura deve contenere l'indicazione che la stessa è *"compilata dal cliente, ovvero, per conto del cedente o prestatore, da un terzo"*.

È regolamentata anche la situazione nella quale il cliente o il terzo incaricato risieda in un Paese con il quale non siano in vigore strumenti per la reciproca assistenza in materia IVA.

FATTURA CARTACEA E FATTURA ELETTRONICA



La circolare specifica chiaramente cosa debba intendersi per *"Fattura Elettronica"*.

Per fattura elettronica, con esplicito riferimento al Decreto Ministeriale, s'intende il documento informatico, predisposto in forma elettronica, secondo modalità che garantiscono di poter verificare l'integrità dei dati contenuti, data di formazione compresa, e l'attribuzione univoca del documento al soggetto emittente senza necessità di provvedere alla stampa su supporto cartaceo.

Tali requisiti sono garantiti mediante l'apposizione su ciascuna fattura, ovvero sul lotto delle fatture destinate ad un unico

soggetto, di un *"riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente"*.

Per quanto concerne la *"Fattura Cartacea"* si specifica chiaramente che, anche se creata attraverso un processo informatico (di fatto avviene così) che origina un'immagine elettronica del documento (o equivalente) che viene poi stampata, a tale immagine elettronica (o equivalente) non può essere attribuita la caratteristica di *"Fattura Elettronica"* in quanto non possiede quelle caratteristiche che consentono la verifica automatica dei contenuti e del soggetto emittente ottenute tramite l'uso del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata.

Suddetta immagine elettronica (o equivalente) può essere spedita elettronicamente (ad esempio via e-mail) così come stabilito dalla prassi consolidata antecedente il Decreto Legislativo, ma le parti hanno l'obbligo di materializzare su supporto cartaceo la fattura: di fatto la trasmissione per via elettronica (o la messa a disposizione) di copia della fattura in formato di immagine elettronica (o equivalente) equivale alla semplice trasmissione della fattura con metodi tradizionali.

La circolare chiarisce, inoltre, che se una Fattura Elettronica è generata come specificato essa è sicuramente tale per chi la emette, ma chi la riceve per poterla considerare elettronica (vedasi ad esempio in Conservazione) deve aver preventivamente dato il suo consenso a riceverla in tale forma.

Se il ricevente non fornisce il suo consenso la fattura gli deve essere inviata in forma cartacea; può essergli inviata



anche per via elettronica, ma questi ha l'obbligo di materializzarla su carta.

La norma non detta disposizioni su struttura e modalità per fornire suddetto accordo, lasciando ampia libertà contrattuale; pertanto, la circolare specifica debba ritenersi ammissibile anche un accordo che autorizzi la trasmissione elettronica delle fatture per un determinato periodo di tempo, ovvero a tempo indeterminato fino a revoca.

Nel caso che un outsourcer provveda alla trasmissione della fattura sulla base di specifici accordi, intervenuti tra il cedente e l'outsourcer e, quindi, tra l'outsourcer ed il cessionario, l'outsourcer si impegna a ricevere le fatture per conto del destinatario e, di seguito, a mettere a disposizione di quest'ultimo il documento in formato elettronico o analogico. In tal caso, l'accordo tra le parti alla trasmissione elettronica può essere desunto, indirettamente, dal tipo di incarico conferito da ciascuna delle parti all'outsourcer.

La circolare, infine, specifica che, qualora il cedente o prestatore abbia incaricato il proprio cliente o un terzo (outsourcer) ad emettere per suo conto la *Fattura Elettronica*, occorre tener conto degli accordi intervenuti tra il cedente/prestatore ed il cliente/terzo, a seconda che questi prevedano l'invio del documento finale già redatto oppure il semplice flusso di dati da aggregare per la compilazione del documento finale.

Nel primo caso l'emittente è sempre il cedente/prestatore che deve pertanto apporre la propria firma elettronica.

Nel secondo, invece, emittente è il soggetto terzo, che provvede ad aggregare i dati e, quindi, a generare il documento e che, di conseguenza, dovrà apporre la propria firma elettronica. In ogni caso, occorre annotare in fattura che la stessa è stata compilata dal cliente ovvero, per conto del cedente o prestatore, dal terzo.

EDI (ELECTRONIC DATA INTERCHANGE)

Una particolare forma di Fatturazione Elettronica, esplicitamente prevista dal Decreto Legislativo è quella tramite EDI³ a patto che l'autenticità dell'origine e l'integrità del

³ L'EDI è una modalità di scambio diretto, tra sistemi informativi delle parti, di messaggi commerciali strutturati e codificati secondo standard concordati che possano essere elaborati senza ambiguità.

you can
Canon



DR-2050C



DR-2580C

Nonostante la loro forma affusolata, i nostri nuovi scanner a colori hanno un appetito insaziabile.

Il DR-2050C divora i documenti alla velocità di 20 pagine al minuto (39 in fronte e retro), garantendo risultati sempre perfetti.

Il DR-2580C raggiunge addirittura la velocità di 25 pagine al minuto (50 in fronte e retro). E con l'apposito piano di scansione opzionale può acquisire anche i documenti rilegati e i libri.

La loro dieta comprende di tutto: dalle piccole schede plastificate ai più sostanziosi originali su carta. Inserite il documento e lasciate che gli scanner facciano il resto.

Desiderate catturare, gestire e condividere le informazioni in modo più efficiente? Ora potete farlo.

Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito www.canon.it/workgroup_scanners o scrivete a professional.solutions@canon.it

“Alimentami!”





contenuto dei messaggi trasmessi (in particolare quelli contenenti i previsti dati di fatturazione) possano essere garantite.

A tale proposito la circolare, molto chiaramente, esplicita che le parti dovranno attenersi all'“Accordo” predisposto dalla Commissione Europea con il quale è stato definito un modello contrattuale di base, contenente alcune linee guida da rispettare, in modo da migliorare il quadro giuridico e fornire un approccio uniforme per la risoluzione dei problemi giuridici (Raccomandazione della Commissione Ce n. 94/820/Ce del 19 ottobre 1994).

L'accordo tipo prevede, tra l'altro, che *siano esplicitamente enunciate le procedure e misure di sicurezza riguardanti la verifica dell'origine, la verifica dell'integrità e il non disconoscimento dell'origine e del ricevimento nonché la riservatezza dei messaggi EDI.*

EMISSIONE DELLA FATTURA

“La fattura si ha per emessa all'atto della sua consegna o spedizione all'altra parte, ovvero all'atto della sua trasmissione per via elettronica”. Così il dettato del Decreto Legislativo.

Nel caso di una fattura tradizionale essa si considera emessa al momento della spedizione o della consegna.

Nel caso ci sia un trasferimento elettronico (Fattura Elettronica o invio di immagine elettronica di una fattura tradizionale) essa si considera emessa nel momento della sua trasmissione, ossia nel momento in cui viene attivato il trasferimento elettronico verso il destinatario. Più specificatamente, la circolare ricorda che si deve far riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 45, comma 2, del Codice dell'amministrazione digitale (Decreto legislativo N. 82 del 2005) che dispone che *“il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore”.*

La circolare specifica, inoltre, che nel caso in cui una Fattura Elettronica, o l'immagine elettronica di una fattura tradizionale, è messa a disposizione del destinatario su di un server l'emissione della fattura coincide con il momento della loro messa a disposizione sul server stesso.

La circolare prende, poi, in considerazione l'eventuale esigenza, a seguito dell'invio telematico (ad esempio vi e-mail) di una fattura Elettronica o di una equivalente ad una Cartacea, di ottenere una ricevuta d'invio e/o di una ricevuta di consegna. In tale

situazione ricorda quanto stabilito dall'articolo 48, sempre del Codice dell'amministrazione digitale che prevede che " la trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 (...omissis...) ed equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta".



Peraltro, "la data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche" e se la fattura elettronica soddisfa i requisiti di documento informatico di cui all'articolo 3 del Decreto del Ministro.

UNA PERPLESSITÀ

La circolare, a mio avviso, non chiarisce - anzi complica - il problema dell'impiego della tecnologia della Firma Elettronica Qualificata a garanzia dell'autenticità ed integrità della Fattura Elettronica.

Il fatto che una fattura elettronica debba consentire ai Sistemi Informativi dei soggetti riceventi di verificare, senza necessità di intervento umano, l'autenticità e l'integrità di una Fattura Elettronica è un'esigenza incontestabile.

È, peraltro, il Decreto Legislativo stesso [comma 3 dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 che esso modifica] che, giustamente, lo richiede: "L'attestazione della data, l'autenticità dell'origine e l'integrità del contenuto della fattura elettronica sono rispettivamente garantite mediante l'apposizione su ciascuna fattura o sul lotto di fatture del riferimento temporale e della firma elettronica qualificata dell'emittente" che ribadisce, caso mai ce ne fosse stato bisogno, il punto b), comma 1 dell'articolo 3 del Decreto del Ministro.

D'altro canto, vedasi anche, l'Articolo 2 della Direttiva 2001/115/CE, "Gli Stati membri non impongono che le fatture siano firmate".

La firma Elettronica Qualificata nel nostro ordinamento, però, equivale a sottoscrizione, quindi in netto contrasto con quanto appena riportato. La circolare, per di più, lo ribadisce e sottolinea, quando afferma che alla Fattura Elettronica si applica il comma 2⁴ dell'articolo 21 del Codice dell'amministrazione digitale.

⁴ Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.

L'impiego della Firma Elettronica Qualificata, stando alla Direttiva e ribadito dal Decreto Legislativo, è inequivocabilmente voluto *solamente* quale strumento per garantire l'origine e il contenuto della fattura elettronica.

Allora cosa fare?

Per soddisfare a quanto prescritto, e non costringere una persona fisica a "sottoscrivere" una fattura elettronica, si suggerisce di individuare una o più persone fisiche incaricati da parte dell'entità che emette la fattura di apporre, ai fini sopra citati, la firma elettronica qualificata sulle fatture emesse e di definire contrattualmente, con il ricevente la fattura elettronica, i limiti della "firma" ed il riconoscimento da parte del ricevente stesso di tali soggetti come incaricati dall'emittente di firmare le fatture elettroniche e quindi anche di garantire l'origine della fattura.

La formalizzazione dell'accordo, da parte del ricevente, alla ricezione delle fatture elettroniche potrebbe essere la sede adatta nella quale formalizzare quanto sopra affermato.

Nessuno, inoltre, vieta ai sensi del comma 3 dell'articolo 27 bis (certificati Qualificati) del DPR 445/2000 (peraltro recepito integralmente dai primi tre commi dell'articolo 28 del Codice dell'amministrazione digitale) di far inserire nei certificati qualificati di chi è stato incaricato di apporre la Firma Elettronica Qualificata dell'emittente opportuni limiti d'uso.

L'impiego della firma elettronica qualificata in questo contesto, infine, negandogli formalmente per accordo tra le parti il valore di sottoscrizione non porrebbe, inoltre, eventuali problemi di impiego di uno strumento automatico di firma.

CONSERVAZIONE DELLE FATTURE

Il processo di Conservazione è quello che garantisce la disponibilità nel tempo dei documenti e delle scritture contabili ai fini probatori, di opponibilità a terzi e ai fini della corretta esecuzione dei controlli.

La prima conseguenza di tale affermazione è che la circolare ritiene che il termine "archiviazione", riferito alle Fatture Elettroniche, dell'articolo 39 del DPR N. 633 del 1972, così come modificato dal Decreto Legislativo all'articolo 2, comma 1, punto a)⁵, sia da intendersi come "conservazione".

⁵ a) all'art. 39, terzo comma, sono aggiunti i seguenti periodi:

«Le fatture elettroniche trasmesse o ricevute in forma elettronica sono archiviate nella stessa forma. Le fatture elettroniche consegnate o spedite in copia sotto forma cartacea possono essere archiviate in forma elettronica. Il luogo di archiviazione delle stesse può essere situato in un altro Stato, a condizione che con lo stesso esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza. Il soggetto passivo, residente o domiciliato nel territorio dello Stato assicura, per finalità di controllo, l'accesso automatizzato all'archivio e che tutti i documenti ed i dati in esso contenuti, ivi compresi i certificati destinati a garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità delle fatture emesse in formato elettronico, di cui all'art. 21, comma 3, siano stampabili e trasferibili su altro supporto informatico.»



Per quanto concerne il dettato dell'articolo 3, comma 2, ultimo periodo del *Decreto Ministeriale*: "il processo di conservazione è effettuato con cadenza **almeno** quindicinale per le fatture (elettroniche) ...".

La circolare è molto precisa in quanto "ritiene che il processo di conservazione delle fatture elettroniche debba essere operato entro i quindici giorni dal ricevimento/emissione delle stesse, così come previsto dal suddetto comma 2 dell'articolo 3". Restano, inoltre, fermi gli obblighi di registrazione.

Quando l'incarico di emettere le fatture è stato affidato al cliente o ad un terzo, l'obbligo di conservazione del documento grava sia sul fornitore (come fattura attiva) sia sul destinatario (come fattura passiva). Questa attività può essere, comunque, affidata in outsourcing.

La circolare per quanto concerne la Fattura Elettronica, consegnata o spedita in formato cartaceo, con i mezzi tradizionali o mediante strumenti elettronici (ad esempio e-mail), specifica che può essere conservata (di fatto dal ricevente che non ha dato l'accordo alla ricezione della fattura come Fattura Elettronica) in formato elettronico o, in alternativa, secondo le modalità tradizionali, su supporto cartaceo.

È necessario, tuttavia, tenere conto dell'obbligo di operare la conservazione elettronica per "tipologie di documenti" ai sensi del *Decreto Ministeriale* (articolo 4, comma 2), così che, prescelta una determinata modalità di conservazione (sia essa analogica o elettronica) in relazione ad un periodo d'imposta, la stessa deve essere adottata per tutti i documenti rientranti nella medesima categoria.

Ciò significa anche, d'altro canto, che colui che abbia fornito il consenso per la ricezione elettronica delle fatture emesse da alcuni fornitori, dovrà conservare in formato elettronico tutte le fatture di acquisto, anche quelle ricevute in forma cartacea.

La circolare ribadisce, infine, che il documento cartaceo deve essere conservato fino al perfezionamento del processo di conservazione elettronica e, che, solo a tal punto si potrà procedere alla distruzione del documento.

La circolare, come anticipato, affronta molti altri temi oltre a quelli citati, il fatto di non averci fatto riferimento non significa che non siano importati. Altre voci le commenteranno.

L'obiettivo di questo scritto è quello di condividere con chi ha la pazienza di leggerlo solo alcune considerazioni che, come asserito all'inizio, mi sono sorte spontanee ad una prima lettura del documento in questione.



* Vincenzo Gambetta, laureato in Fisica Nucleare, è Consulente per la Gestione Dati, Informazioni e Documenti e Direttore Contenuti di iged.it

UN EXECUTIVE MBA FOCALIZZATO SULLA GESTIONE DELL'ICT

La Business School del Politecnico di Milano lancia un programma di formazione manageriale innovativo e unico in Italia

Di Andrea Rangone*

E' ormai da tempo che, anche in Italia, si discute del ruolo sempre più strategico che le Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT) possono - e devono - svolgere in una qualsiasi organizzazione, sia essa privata o pubblica.

Affinché questo accada realmente occorre, però, una profonda trasformazione delle modalità di gestione dell'ICT e soprattutto della loro integrazione con il business.

Tra le leve che possono essere utilizzate per attuare questi cambiamenti, un ruolo chiave è svolto dalla Formazione.

È con questa consapevolezza che il MIP, la Business School del Politecnico di Milano, lancia un innovativo programma di formazione manageriale unico in Italia, l'EMBA ICT, un vero e proprio Executive MBA con una specifica focalizzazione sulla gestione dell'ICT.

Obiettivo di fondo di questo percorso formativo è quello di affrontare tutte le tipiche tematiche di General Management proprie di un programma MBA, nella prospettiva di chi si occupa - lato utente e lato provider - di ICT.

È una sfida culturale importante, in particolare nel nostro paese, in cui ICT e business sono sempre rimasti "distanti", come su binari paralleli, spesso non consentendo di sfruttare al meglio le enormi potenzialità che le tecnologie possono avere per una qualsiasi impresa o pubblica amministrazione.



Per maggiori informazioni sul EMBA ICT del MIP, si rimanda al sito www.mip.polimi.it/executivembaict oppure all'email executivembaict@mip.polimi.it.

* Andrea Rangone - Direttore EMBA ICT, MIP Politecnico di Milano

Executive
MBA
ICT



RIMETTIAMO IN MOTO IL MERCATO!



Acronimo di **Innovare: Tecnologie, Esperienze e Ricerche**, dal 1989 ITER è l'atelier del B2B, in grado di confezionare servizi su misura per imprese pubbliche e private, organizzare con successo eventi sui temi della gestione dei contenuti, del front office, delle bio e nanotecnologie e della tracciabilità, realizzare seminari mirati e curare la redazione di pubblicazioni specializzate rivolte al mercato professionale.

ITER: LA TRADIZIONE DELL'INNOVAZIONE



IL VALORE DI UN'E-MAIL NEL COMMERCIO ELETTRONICO E NELL'AULA DI UN TRIBUNALE!

La giurisprudenza sembra dare ragione a chi è convinto che valga la pena di sforzarsi a recepire, anche giuridicamente, il cambiamento determinato dalla Società dell'Informazione; il linguaggio si evolve e il "nuovo scritto", costituito da bit che viaggiano in Rete, viene sempre più utilizzato anche per finalità commerciali.

Di Andrea Lisi *

LE NUOVE TECNOLOGIE INFORMATICHE ENTRANO NELLE AULE DI GIUSTIZIA

Ormai si susseguono in Italia i decreti ingiuntivi basati esclusivamente sulla produzione di semplici e-mail, le quali - secondo una corretta lettura dell'art. 10 II comma del T.U.D.A. (D.P.R. n. 445/00)- possono essere considerate valida "forma scritta", liberamente valutabile dal giudice ai fini probatori. Ultimo in ordine di arrivo è il decreto ingiuntivo n. 375 del 07.06.2004 - Dott. L. Acquarone, il quale ha accolto la tesi dottrinale (e ormai giurisprudenziale) secondo la quale la posta elettronica può essere considerata un documento elettronico con firma elettronica "leggera", pur liberamente valutabile dal Giudice ai sensi dell'art. 10 II comma del T.U.D.A..

Infatti, se già telegrammi, telex, telefax erano entrati prepotentemente nelle aule dei Tribunali, non c'era alcuna ragione plausibile per la quale anche un mezzo di comunicazione così diffuso, come l'e-mail, non bussasse a quelle porte!

Il servizio offerto dalla Rete - che permette lo scambio in tempo reale, e a costi irrisori, di documenti, immagini, video e suoni - non assolve più esclusivamente il compito di rendere possibile lo scambio di comunicazioni a carattere *friendly*, ma viene sempre più utilizzato anche per finalità commerciali.

Non stupisce, quindi, che proposte ed accettazioni contrattuali possano correre lungo i *bit* della rete, che gli incontri di lavoro possano fissarsi per e-mail (ma addirittura anche attraverso un breve messaggio del tipo *sms*), che - per venire più da vicino alla recente decisione del Tribunale di Mondovì (D.I. n. 375/04) - attraverso una e-mail si possa operare un riconoscimento di debito.

Non è questa la sede per trattare compiutamente delle questioni sorte in ordine alla sicurezza della trasmissione e ai pericoli di violazione della privacy a seguito del diffondersi dell'uso delle e-mail e degli altri servizi offerti da Internet: naturalmente tale pericolo esiste allo stesso modo in cui è possibile che sia contraffatta la nostra firma su un documento contrattuale o che quest'ultimo nella sua interezza venga falsificato!

Ciò che non può e non deve rimanere estraneo agli interpreti del diritto è il compito di valutare se, ed entro quali limiti, un fenomeno così largamente diffuso, quale è quello dell'invio di una e-mail, possa essere comunque considerato giuridicamente rilevante e

parificabile ad un documento scritto o lasciato invece in un limbo non definibile, privo di giuridica esistenza.

La giurisprudenza sembra dare ragione all'indirizzo interpretativo di chi è convinto, come lo scrivente, che valga la pena di sforzarsi di recepire anche giuridicamente il cambiamento determinato dalla Società dell'Informazione, dove il nuovo



linguaggio si evolve, il "nuovo scritto" è costituito dai bit direttamente connessi al mouse che impugniamo ogni giorno per concludere i nostri affari e non c'è ragione alcuna per sostenere che tutto quello che si visualizza on line non abbia nessun valore giuridico ... almeno a giudicare da alcune decisioni di recente adottate dai Giudici civili, sia pur in una fase monitoria!

In particolare, il Tribunale di Cuneo per primo (D.I. 15.12.2003, n. 848) e, successivamente, quello di Bari (D.I. 20.01.2004, n. 89) hanno riconosciuto all'e-mail il valore di documento informatico provvisto di firma elettronica "leggera" che soddisfa, quindi, il requisito della forma scritta.

LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI MONDOVI

È opportuno uno sguardo d'insieme alle norme che possono trovare applicazione nell'ipotesi dell'invio di una e-mail.

Si tratta, in particolare, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*, come nel tempo modificato dal Decreto Legislativo 23 gennaio 2002, n. 10, dalla Legge 16 gennaio 2003, n. 3 - e, infine, dal D.P.R. 7 aprile 2003, n.137.

A rilevare è in particolare il 2° comma dell'art. 10 - rubricato *"Forma ed efficacia del documento informatico"* - del T.U.D.A. summenzionato secondo il quale *"Il documento informatico, sottoscritto con firma elettronica, soddisfa il requisito legale della forma scritta. Sul piano probatorio il documento stesso è liberamente valutabile, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza"*.

Procedendo con ordine, occorre prima chiarire cosa s'intenda per documento informatico. Il dato normativo è chiaro sul punto: ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. "b", del suddetto D.P.R. n. 445/00, il documento informatico altro non è che *"la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"*. In proposito non può ragionevolmente dubitarsi del fatto che l'e-mail costituisca proprio una rappresentazione informatica di documenti, immagini, video, suoni e di quant'altro possa essere giuridicamente rilevante (come una ricognizione di debito).

A questo punto, occorre verificare se l'e-mail sia un documento informatico provvisto di firma elettronica almeno leggera: ed è questo il vero *punctum dolens* dell'intera questione. Tralasciate le partizioni tra le varie tipologie di firme elettroniche e chiarito che la firma elettronica altro non è che *"l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi"*

Content Management

IBM



Ogilby & Mather
OMAT

IBM CONTENT MANAGEMENT PRESENTA

TU

★ VS ★

**INFORMAZIONI A PEZZI
SOLUZIONI A PEZZI
E
NERVI A PEZZI**

PROTAGONISTI PRINCIPALI

**AUDIO DIGITALE, VIDEO, FILE ELETTRONICI E DOCUMENTI DI OGNI FORMATO
PER LAVORARE CON CONTENUTI DIFFERENTI SENZA PROBLEMI**

**ARCHITETTURA MODULARE CHE CRESCE
INSIEME ALLE ESIGENZE DELLA TUA AZIENDA**

**PREZZO CONVENIENTE, STANDARD APERTI,
LE GIUSTE INFORMAZIONI AL MOMENTO GIUSTO**

**UN CAMPIONE DELLA SQUADRA VINCENTE IBM INFORMATION MANAGEMENT
IBM MIDDLEWARE. UNA VERA POTENZA. SENZA RIVALI. SALI ANCHE TU SUL RING IBM.COM/MIDDLEWARE/CONTENT/IT**

IBM, il logo IBM e DB2 sono marchi registrati di IBM Corp. negli Stati Uniti e/o in altri Paesi. ©2005 IBM Corp. Tutti i diritti riservati.

tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica" (ex art. 1, comma primo, lett. "cc", DPR 445 cit.), occorre sottolineare come affinché l'e-mail possa definirsi sottoscritta con firma elettronica ("semplice", o "leggera") dovrà dimostrarsi che la stessa contiene un insieme di dati in forma elettronica che siano ricollegabili (cioè connessi tramite associazione logica) ad altri dati informatici usati come sistema di "autenticazione informativa" (cioè, di riconoscimento anche indiretto dell'identità del suo autore).

Vediamo su questo specifico punto come si è pronunciato il Tribunale di Mondovì nella decisione in esame.

Il ricorrente (avv. Marco Cuniberti) sostiene, quale punto di partenza, un dato di fatto incontestabile. E cioè che la e-mail contenga un indirizzo di provenienza "il quale indica che essa è stata inviata da un account (cioè un'area riservata, accessibile solo dal titolare) creato presso un Internet Service Provider (cioè il fornitore della casella di posta elettronica)...", ed ancora che la e-mail contenga le "headers" (l'intestazione), cioè un elenco di dati, contenenti tutte le precise informazioni relative al percorso effettuato dalla e-mail, dal momento del suo invio, tra cui, soprattutto, presso quale ISP (Internet Service Provider) si trovi l'account (l'area riservata) di posta elettronica, corrispondente all'indirizzo da cui è stata appunto spedita la e-mail".

In definitiva, la coppia di dati "indirizzo mittente - headers" dà certezza - sempre secondo quanto sostenuto nel ricorso - in ordine al fatto che una determinata e-mail (inviata ad una certa ora e da una precisa utenza telefonica cui era collegato il computer mittente) provenga da un'area riservata di un Internet Service Provider alla quale è stato necessario accedere per inviare la stessa mail.

Il passo logico successivo è ora quello di associare questa coppia di dati ad un sistema di autenticazione informatica. Sistema - quest'ultimo - rappresentato, sempre nell'ipotesi dell'invio di un'e-mail, dall'inserimento di "username (cioè l'identificativo dell'utente) più password" che l'utente deve digitare per autenticarsi ed accedere ad un'area riservata.

I requisiti previsti dal DPR 445 cit. sembrano dunque essere rispettati: da un lato, l'insieme di dati "indirizzo mittente-headers" dall'altro "username e password" (dati validanti).

E l'e-mail può, quindi, ritenersi un documento informatico provvisto di firma elettronica "leggera" che, in



quanto tale, soddisfa il requisito legale della forma scritta (art. 10, comma due, T.U.D.A.).

Per riassumere:

- *Il documento informatico è la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.*
- *La firma elettronica è l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica.*
- *L'e-mail è un documento informatico provvisto di firma elettronica, nel quale la coppia di dati "indirizzo mittente - headers" associati logicamente alla coppia di dati "username e password" soddisfa il requisito della forma scritta ex art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000.*

Queste, in sintesi, le conclusioni cui perviene il ricorrente e che, di fatto, vengono ratificate dal Tribunale di Mondovì che le ha ritenute idonee all'emissione del decreto ingiuntivo in esame.

Naturalmente, non sono mancati in dottrina dubbi e perplessità in ordine alla correttezza di tale ricostruzione soprattutto avuto riguardo alla sussistenza di una connessione logica tra dati validanti e dati da validare nell'ipotesi dell'invio di una semplice e-mail con client di posta, quali Outlook Express. Anche se occorre sottolineare, in proposito, che la normativa attualmente vigente in Italia non prevede per le firme elettroniche semplici (quindi, non digitali o avanzate) né la creazione di una "procedura informatica che garantisca la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione" (art. 1 comma 1 lettera dd) del T.U.D.A.) né un "sistema di validazione", ossia quel "sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità" (art. 22. comma 1 lett. a)).

D'altronde il dibattito è ancora *in fieri* e la dialettica tra i giuristi sembra destinata, complice anche la novità della materia, a perdurare nel tempo.

COSA DICE IL CNIPA

Appare utile, a questo punto, soffermarsi, sia pur brevemente, su di un recente ed interessante documento formale del maggio 2004 adottato dal CNIPA - Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione - con il dichiarato "scopo di chiarire cosa sia la firma digitale" e quali siano "le differenze sostanziali fra le varie tipologie di firme elettroniche": Le Linee Guida per l'utilizzo della Firma Digitale (del maggio 2004 e acquisibili sul sito web ufficiale del CNIPA).

In tale documento, il CNIPA, tra l'altro, sostiene che "la firma elettronica (generica) può essere realizzata con qualsiasi strumento (password, PIN, digitalizzazione della firma autografa, tecniche biometriche, ecc.) in grado di conferire un certo livello di autenticazione a dati elettronici", ragion per cui si possono correttamente considerare strumenti di autenticazione l'accesso ad un'area riservata di un sito web, le sottoscrizioni (senza l'utilizzo di smart card) nei servizi di e-banking, l'invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, e, infine, per quanto più da vicino ci riguarda le stesse e-mail. E se anche può essere tecnicamente condivisibile l'assunto secondo il quale nella fase d'invio dell'e-mail tramite *client* non sempre il protocollo smtp gestisce sistemi di autenticazione informatica, comunque la sottoscrizione in calce alla stessa e-mail, anche eventualmente effettuata attraverso la digitalizzazione di una firma autografa, ben può preconstituire un documento informatico con firma elettronica leggera e, quindi, avente "forma scritta".

In definitiva, l'intervento del CNIPA, sembra indirizzato nel senso di avallare le ragioni sostenute da parte di quella dottrina che ha accolto favorevolmente le pronunce dei Tribunali di Cuneo e di Bari pur adottate, lo si ripete, in una fase monitoria.

In verità, quelle considerazioni erano state già confermate dalle parole dell'Ing. Giovanni Manca, responsabile funzione certificazione CNIPA: infatti, nel modulo di e-learning sulla firma digitale presente sul sito del CNIPA⁶ dopo aver fornito la definizione di firma elettronica cd. leggera, mutuandola dal D.Lgs. 10/2002, l'Ing. Giovanni Manca aggiungeva: (...) "stiamo parlando anche dello user name e della password che ci consentono di accedere al nostro sistema di posta elettronica. Quindi, *inviare una mail ad un destinatario è una firma elettronica*, ovviamente relativa ai dati contenuti in quel messaggio di posta elettronica...".



SOLO LA SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA DETERMINA OGGI IL "DOCUMENTO SCRITTO"?

Alla luce delle considerazioni sopra riportate ben può sollevarsi l'ultima importante questione inerente all'evidente "crisi della sottoscrizione autografa" rinvenibile nell'ordinamento italiano, europeo e internazionale. Il diffondersi dell'utilizzo delle e-mail - e ancor prima il ricorso a si nuovi sistemi di comunicazione quali telex, fax e telegrammi - sta comportando la circolazione di tutta una serie di documenti contenenti informazioni e comunicazioni sprovviste di sottoscrizione autografa delle quali, in ogni caso, occorre valutare ed accertare la paternità.

In proposito, la Suprema Corte di Cassazione - in una causa attinente alla validità di un licenziamento - ha avuto modo di affermare che "la finalità di certezza della manifestazione della volontà di licenziare e di ricezione della stessa da parte del destinatario, perseguita dal legislatore attraverso l'imposizione della forma scritta, è soddisfatta ogni qual volta il documento scritto basti all'estrinsecazione formale di detta volontà, ciò che si verifica anche col telegramma, purché il destinatario non ne disconosca la provenienza" (Sez. Lav., 23 ottobre 2000, n. 13959, in Giust. civ. Mass., 2000, 2166). Si ricorda, inoltre, un'altra importante massima della Suprema Corte, secondo la quale *al telegramma non sottoscritto quale è quello inviato per telefono può essere riconosciuta l'efficacia probatoria della scrittura privata a norma dell'art. 2705* (Cass. 1990 n. 6788)

Il telegramma, come il telex o il telefax, sono stati quindi ritenuti dalla giurisprudenza anche più risalente come valide prove scritte per l'emissione del decreto ingiuntivo (Corte di Appello di Napoli, 17.02.1989; Corte di appello di Ancona, 5.04.1982; Tribunale di Ascoli, 7.08.1980; per l'ipotesi delle copie fotostatiche, Tribunale di Milano 3.01.1985).

⁶ Modulo IX del 27.3.2003 - Minuto 8' - il link è http://applicazioni.cnipa.gov.it/formazione-firmadig/cnipa_corsi.html

Quanto già affermato in tema di telegramma - per il quale in verità si applica l'art. 2705 c.c. - ma anche per il telefax e per il telex (parificati nei loro effetti al telegramma da consolidata dottrina e giurisprudenza) può, quindi, ritenersi valido - secondo il condivisibile orientamento espresso da una parte della dottrina e nelle summenzionate pronunce giurisprudenziali - anche nell'ipotesi dell'invio di una e-mail.

Secondo la dottrina più recente, infatti, occorre "slegare" i nuovi documenti che s'intrecciano negli scambi internazionali da quel "senso di appartenenza" insito nella sottoscrizione cartacea, e quindi associare il documento, cartaceo o informatico che sia, al suo autore attraverso altri meccanismi, propri dell'innovazione tecnologica: quel *senso di appartenenza* nuovo si trova oggi nel potere di gestione dello strumento di trasmissione.

Quindi, telegramma, telex, telefax, e-mail sono accomunati dal fatto di poter creare, in maniera, più o meno sicura, un nuovo tipo di appartenenza del documento al soggetto che l'ha redatto; in qualche modo essi individuano il soggetto che aveva un potere di fatto, un controllo sullo strumento di trasmissione.

Si può quindi parlare di forma scritta anche in assenza di sottoscrizione come d'altronde previsto negli stessi Principi Unidroit che, all'art. 1.10 - rubricato "Definitions", recitano espressamente: "*in these Principles "writing" means any mode of communication that preserves a record of the information contained therein and is capable of being reproduced in tangible form*". Nessun cenno dunque alla sottoscrizione!

Anche *The Principles Of European Contract Law 2002* espressamente affermano che "written" statements include communications made by telegram, telex, telefax and electronic mail and other means of communication capable of providing a readable record of the statement on both sides, anche in questo caso, la forma "scritta" si intende riferita ai telegrammi, telex, telefax, posta elettronica e ogni altro strumento di comunicazione in grado di produrre un documento suscettibile di lettura dall'una e dall'altra parte!

Inoltre, non si fa alcun cenno alla sottoscrizione, in piena adesione a principi internazionali ormai universalmente riconosciuti e resi evidenti, nella Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci (Convenzione delle Nazioni Unite dell'11 aprile 1980), nella quale si includono nella nozione dello "scritto" tutte le comunicazioni, anche quelle a mezzo telegrafo e fax (art. 13 della Convenzione) ... ovviamente nell'11 aprile 1980 della posta elettronica c'era poca traccia negli scambi internazionali tra imprese, ma i principi sono identici!

Insomma anche a voler interpretare restrittivamente quanto previsto dal TUDA in materia di firme elettroniche leggere, l'e-mail, nel momento in cui contenga una manifestazione di volontà e sia in qualche modo attribuibile la sua paternità ad un soggetto, allo stesso modo del telegramma, del telex, telefax, non può non essere considerata "forma scritta" nell'ordinamento italiano, comunitario, internazionale!



* Andrea Lisi è Avvocato in Lecce - Titolare dello Studio Associato D. & L., Esperto di problematiche legale all'ICT & International Trade e Direttore editoriale della Rivista di Diritto, Economia e Gestione delle Nuove Tecnologie, Nyberg Editore

IL MERCATO DELL'ICT IN ITALIA NEL PRIMO SEMESTRE 2005

Una lenta progressione che non cancella ritardi e squilibri

La Redazione

Il 27 settembre - Assinform⁷ ha diffuso, come ogni anno, i dati sull'andamento del mercato italiano dell'informatica e delle telecomunicazioni (ICT) nel primo semestre 2005.

Il mercato aggregato ha raggiunto i 31.464 milioni di Euro, con un incremento del 2,1% leggermente superiore rispetto al primo semestre dell'anno scorso (quando era cresciuto dell'1,8%), grazie soprattutto alla componente delle telecomunicazioni che ha raggiunto un volume d'affari di 21.810 milioni di Euro, in crescita del 2,9%, ancora una volta grazie ai servizi di telefonia mobile.



Pierfilippo Roggero

Il mercato dell'informatica, dal canto suo, è cresciuto solo di un modesto 0,4%

- raggiungendo i 9.654 milioni di Euro - solo grazie alla domanda di PC da parte delle famiglie (+ 40,9% in unità). Si è, infatti, avuta la conferma di una domanda ancora debole da parte delle imprese, soprattutto nel comparto dei servizi (- 0,5%) e di una persistente, anche se meno accentuata, caduta dei prezzi dei sistemi che ha vanificato gli incrementi di vendite in volumi.


"La crescita rilevata per l'intero settore ICT è migliore di quella dello scorso anno, ma assai di poco e conferma un quadro critico - ha commentato il Presidente di Assinform, Pierfilippo Roggero - La dinamica resta inferiore a quella degli altri paesi europei, dai quali ci

Il mercato italiano dell'ICT si va muovendo in modo molto conservativo (+ 2,1%)

Il comparto delle telecomunicazioni ha registrato una crescita - inferiore a quella degli altri paesi europei - del 2,9% nonostante la spinta di una domanda di servizi buona, ma che vede rallentare la componente dei servizi mobili

L'informatica - ove è solo la spesa delle famiglie a crescere con quella delle imprese è in affanno - è ancora ferma e lontana dal recuperare le criticità emerse tre anni or sono con il prevalere di scelte di breve periodo da parte delle imprese

⁷ Associazione Nazionale Produttori Contenuti Tecnologie e Servizi per l'Informazione e la Comunicazione



differenziamo anche per una struttura della domanda molto fragile. Oggi in Italia è, infatti, la spesa ICT delle famiglie che cresce, mentre quella delle imprese e della Pubblica Amministrazione, mostra un evidente affanno.

È uno schema che non può reggere a lungo. La salute del nostro settore coincide con quella dell'intera economia italiana, e passa per una ripresa degli investimenti in ICT. Questi sono oggi essenziali per essere competitivi sui mercati


mondiali e generare più occupazione e reddito, come conferma la realtà delle imprese e dei sistemi paese, oggi più forti.

Non si tratta di chiudere gli occhi sulle difficoltà del quadro economico, ma di attaccare le loro cause, che vedono in primo piano proprio la scarsa propensione ad investire per innovare. Serve maggiore sensibilità, e non solo da parte delle imprese. I decisori politici, sono chiamati a creare la giusta prospettiva per le scelte imprenditoriali più innovative e per il settore ICT che concentra un know how di rilevanza strategica".

IL MERCATO DELLE TELECOMUNICAZIONI

Nel primo semestre 2005, il mercato italiano delle telecomunicazioni (infrastrutture, terminali e servizi) mostra ancora un andamento di crescita moderata, sostenuta dalla domanda di servizi, già rilevato negli ultimi anni, con i servizi di telefonia mobile che, anche se con un'intensità minore rispetto al passato, continuano a fare da traino. Interessante è la crescita dei servizi legati alle connessioni Internet in banda larga. Anche qui il ritardo con gli altri paesi rimane, ma il fatto che esse siano risultate a giugno pari a 5,5 milioni di Euro, in crescita del 66% rispetto all'anno prima, conferma che il mercato va cercando nuove vie.

Che siano i servizi a pilotare la crescita delle telecomunicazioni è evidente anche dalla domanda legata alle infrastrutture. Nel primo semestre 2005 quest'ultima è risultata pari a 2.395 milioni di Euro, in calo dell'1,8% rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente, quando però era scesa del 7,2%. Anche la componente legata alle reti mobili si è contratta per la seconda volta consecutiva.



La domanda di terminali per le telecomunicazioni, dal canto suo, è complessivamente aumentata di poco, a 2.355 milioni di Euro (+1,1% sul primo semestre del 2004). Il risultato, contrariamente allo scorso anno, è il risultato di una contrazione (- 1,4%) della domanda di terminali fissi, più che compensata dall'incremento (3,1%) della domanda di terminali mobili. Continua, anche se in modo meno marcato, la crescita dei servizi. Nel primo semestre 2005, i servizi di telecomunicazione si sono attestati a quota 17.060 milioni di Euro (+ 3,9 % rispetto al primo semestre del 2004, quando erano cresciuti del 5,1%).

La crescita dei servizi è stata sostenuta, anche se con minore forza rispetto al periodo corrispondente del 2004, da quella pur sempre apprezzabile dei servizi mobili.

Questi ultimi hanno rappresentato nel primo semestre del 2005 un volume d'affari di 8.270 milioni di Euro, in crescita del 5,6% sul primo semestre del 2004 (contro il 12% dell'anno prima). Hanno contribuito a tale crescita sia l'incremento delle linee attive (pari a 66,4 milioni di Euro a giugno 2005 e cresciute del 12,8% sul giugno dell'anno prima) sia l'incremento della spesa media mensile per linea (pari a 32,2 Euro; + 4,9% rispetto al primo semestre 2004). Anche i servizi a valore aggiunto su rete mobile (dati, xMS e Web) sono risultati in aumento del 31,4% aumentando la loro incidenza sulla spesa media mensile dal 15% al 19%.


I servizi su rete fissa, sono cresciuti del 2,3%, con un mercato complessivo di 8.790 milioni di Euro, dopo le contrazioni degli anni scorsi. La componente voce è risultata di 7.190 milioni di Euro (+ 0,8 %), mentre la componente relativa ai servizi a valore aggiunto ha raggiunto i 1.600 milioni di Euro, con una crescita interessante pari al 9,6%.

IL MERCATO DELL'INFORMATICA

Nel primo semestre 2005, il mercato dell'informatica è cresciuto di un modesto 0,4%, a quota 9.654 milioni di Euro. È andata meglio del primo semestre 2004 (- 0,5%), ma solo per effetto della maggiore domanda di PC da parte delle famiglie (+ 40,9% in unità).

Più in particolare, nel primo semestre 2005, le vendite di sistemi (hardware) sono risultate di 2.681 milioni di Euro, in crescita del 2,4 %, sul primo semestre 2004; quelle dei servizi di assistenza tecnica, pari a 409 milioni di Euro. sono calate ancora (- 4,2 %); quelle di software e servizi, pari a 6.564 milioni di Euro, sono rimaste sostanzialmente stabili (- 0,1%) come già l'anno prima.

Si sono confermati una domanda debole da parte delle imprese, soprattutto nel comparto dei servizi (- 0,5%), e gli effetti di una persistente, anche se meno accentuata, caduta dei prezzi dei sistemi che ha vanificato gli incrementi di vendite in volumi.



LAVORARE



INSIEME



SEPARATAMENTE.



Scambiarsi rapidamente informazioni vitali. Nello stesso istante leggere e rispondere con i propri commenti. Raccogliere il lavoro di ognuno in un unico documento affidabile, sicuro e facile da utilizzare. Nuovo Adobe Acrobat 7.0, per essere tutti allineati sullo stesso documento. Scoprite quante cose in più il vostro gruppo può fare e venite a provare Acrobat 7.0 gratuitamente su www.adobe.it/lavoraremeglio
Better by Adobe.™



Cresce di conseguenza anche la ricerca di nuovi assetti dell'offerta, in particolare una sempre maggiore concentrazione dei vendor.

La domanda delle famiglie si è rivelata importante, ma non può certo animare i trend di un mercato che si conferma poco dinamico e che continuerà a rimanere tale se le imprese continueranno a limitarsi agli investimenti IT che generano ritorni immediati.

L'andamento del mercato dell'hardware è il risultato di una ripresa dei volumi di vendita, accompagnata dal continuo calo dei prezzi. Pur a fronte di un incremento complessivo delle vendite in valore del 6,4%, le vendite in unità, infatti, sono cresciute del 14,9% per i personal computer (PC) e del 5,7% per i grandi server.

Nel caso dei PC il calo dei prezzi unitari ha in ogni modo rallentato la corsa, grazie alla crescente sofisticazione tecnica e funzionale delle apparecchiature, oramai dotate anche in fascia entry di dispositivi multimediali, d'intrattenimento e di comunicazione.

In un mercato complessivo dei PC (desktop e portatili) di 1.879.956 unità, in crescita del 14,9%, la componente di sostegno al mercato da parte delle famiglie risulta evidente se si osserva che la domanda delle stesse ha raggiunto le 385.919 unità (+ 40,9%), con una progressione ben più marcata di quella delle imprese (1.494.037 unità, in crescita del 9,6%).

I PC portatili continuano a mostrare prestazioni nettamente più sostenute rispetto ai desktop e ai server: con 890.306 unità vendute nel primo semestre 2005, i portatili sono cresciuti in unità del 38,5%, a fronte di un incremento del 15,4% dei PC server (84.025 unità) e di un calo dell'1,7% dei desktop (905.625 unità).

La quota di mercato dei portatili a fine semestre è risultata pari al 49,6% in unità, e quindi doppia rispetto a due anni fa.

La dinamica di software e servizi (6.564 milioni di Euro; -0,1% sul primo semestre 2004), sempre nel primo semestre del 2005, ha confermato la situazione di stagnazione.

Se è vero, infatti, che la componente software (1.886 milioni di Euro) è cresciuta di un modesto 0,9%, quella assai più importante dei servizi (4.678 milioni di Euro) è calata dello 0,5%.

Questa situazione è la conseguenza del fatto che in questo segmento la spesa è generata quasi totalmente dalle imprese di maggiori dimensioni che investono in progetti d'integrazione, razionalizzazione e sicurezza, mentre quella dalle PMI mostra una dinamica più debole.

ALCUNE PREVISIONI DA ALTRE FONTI

In occasione della recente edizione di SMAU EITO ha presentato il suo aggiornamento semestrale confermando che il mercato italiano cresce meno della media europea nel settore IT, mentre le TLC continuano il loro trend positivo.


Il 2005, secondo EITO, si conferma come anno della ripresa, iniziata nel 2004, del mercato europeo dell'ICT stimabile oggi in circa il 3%; crescita che si prevede proseguire anche nel 2006.

L'incertezza delle economie ed, in particolare, la debolezza degli investimenti delle imprese in molti paesi europei ha rallentato il processo

di sviluppo rispetto alle stime fatte, sempre da EITO, nel suo rapporto di marzo 2005. Questo indebolimento è stato particolarmente sensibile in Italia dove il mercato ICT fa prevedere per il 2005 un andamento (+ 2,2%) inferiore alla media europea in particolare se si considera la componente IT (+ 1,5% contro un 3,4% in Europa). Le telecomunicazioni continuerebbero, invece, a mostrare una crescita superiore a quella europea (+ 2,7% contro un 2,0%).

Anche Sirmi ha presentato le proprie stime di sviluppo del mercato ITC per il 2005 e 2006 stimando per il comparto IT rispettivamente + 1,2% e +1,4%, mentre per il comparto TLC le stime quotano rispettivamente +5,3% e + 4,5%.

EU IT and telecommunications market actual growth and forecast in %, 1996-2006



Source: EITO Update 2005 in cooperation with IDC

EU: EU 15 plus Norway and Switzerland



SEMINARI SPECIALIZZATI



comprendere l'innovazione

www.iter.it/seminari

OUTSOURCING DELL'ARCHIVIAZIONE DOCUMENTALE

Un elemento innovativo per l'organizzazione aziendale

La Redazione

È probabile che l'archiviazione elettronica dei documenti sia già entrata in molte Imprese anche per effetto delle disposizioni di legge che si sono succedute dal 2001 fino al D. Lgs. 82/2005, cosiddetto "Codice dell'amministrazione digitale".

Per il presente ed il futuro, quindi, l'abbandono della carta a favore del supporto informatico è un dato di fatto dal quale non si può prescindere.

Alzi la mano, però, chiunque non abbia la necessità di rendere coerente il progresso con lo stato di fatto attuale per recuperare efficacia (i dati storici precisi che occorrono), efficienza (tempi rapidi di ricerca), economicità (risparmi di spazi e di risorse) per la gestione degli archivi tradizionali che contengono grande quantità di materiale, spesso consultato "una tantum".

Un'analisi accurata dei costi rileva che anche per le Imprese che si stanno adeguando alle leggi ed alle esigenze attuali non sia conveniente implementare le procedure e le organizzazioni interne per recuperare il passato. Ciò richiederebbe, infatti, investimenti in attrezzature e risorse che, esaurita l'attività, rimarrebbero improduttive.

Se, invece, l'attività viene "esternalizzata, affidando il compito di provvedere per il passato ad Aziende che possono vantare comprovati requisiti di affidabilità ed esperienza e possesso di procedure ad elevato contenuto tecnologico, si possono conseguire sia consistenti vantaggi economici sia apprezzabili vantaggi organizzativi in quanto l'archiviazione documentale

- permette di utilizzare al meglio spazi importanti per l'Impresa
- favorisce l'utilizzo del personale in attività più qualificanti
- migliora la tenuta dei documenti storici
- consente all'Impresa di evitare investimenti utili solo nel breve periodo.

Alveare, cooperativa sociale ONLUS (vedi box), può vantare i requisiti cui si è fatto cenno e si pone come interlocutrice ideale per Imprese e Professionisti che vogliano avvalersi della sua esperienza per allineare il passato al presente, attuando il processo d'archiviazione documentale attraverso tutte le sue fasi: dalla preparazione dei



documenti, alla loro scansione elettronica; dal trasferimento delle immagini su supporti magnetici per la memorizzazione all'indicizzazione dei file, per il rapido accesso ai documenti da consultare e/o da stampare fino alla possibile conservazione del materiale archiviato.

Imprese e Professionisti sono poco incentivati a cambiare con i mezzi propri il processo di archiviazione perché dedicare risorse a tale processo sottrae soprattutto quelle umane da un utilizzo a maggior valore aggiunto per l'Impresa. L'innovazione del processo di gestione degli archivi, infatti, produce risultati significativi soprattutto se si potrà raggiungere un "effetto rete" tra Imprese, Professionisti e aziende in grado di portare a termine autonomamente tali attività in tempi e con costi ridotti al minimo.

Affidare a qualificate Cooperative sociali esterne la messa a regime degli archivi digitali può, inoltre, creare posti di lavoro, che, potendo riservarli a persone svantaggiate, possono rispondere anche ad esigenze sociali del territorio, la cui importanza è nota a tutti.

LA CARTA D'IDENTITA' DI ALVEARE COOPERATIVA ONLUS	
<i>Costituzione</i>	giugno 2001
<i>Sede</i>	Bollate (MI) - Via 4 Novembre, 92 - tel. e fax 0238306373
<i>C.d.A.</i>	Presidente, Vice Presidente, 9 Consiglieri
<i>Soci</i>	n° 73, di cui 25 volontari, 43 ordinari, 5 lavoratori
<i>Attività</i>	archiviazione documentale - manutenzione disegni (CAD) - imbustamento e confezionamento prodotti postali -assemblaggio componenti elettromeccanici
<i>Vision</i>	perseguire l'interesse generale della comunità
<i>Mission</i>	incrementare le reali possibilità d'integrazione sociale delle persone svantaggiate
<i>Strategia</i>	inserimento di persone svantaggiate mediante tirocinio, borsa lavoro, assunzione a tempo determinato in prospettiva di uno sviluppo che possa consolidare le attività e permettere di aumentare il numero di soci lavoratori anche al di fuori delle categorie svantaggiate.



OMAT

VI SERVE UN PUNTO DI RIFERIMENTO?

IL PUNTO DI RIFERIMENTO IN ITALIA PER LA GESTIONE ELETTRONICA DI DOCUMENTI E CONTENUTI

ROMA
9 e 10 NOVEMBRE 2005
Summit Roma Hotel



LA GESTIONE INFORMATIZZATA DEI FLUSSI DOCUMENTALI IN ABI – ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA

L'utilizzo delle tecnologie di scansione Kodak ha contribuito alla condivisione delle informazioni che ha consentito di ottimizzare i processi interni ed esterni grazie

La Redazione

Negli ultimi anni vi sono stati cambiamenti molto significativi in ABI sotto il profilo tecnologico, dall'accesso alla posta elettronica da tutte le postazioni come normale strumento di lavoro all'utilizzo di strumenti e tecnologie web-based.

Per quanto riguarda le tecnologie di scansione, si è passati da una situazione iniziale in cui vi era una scarsissima diffusione dello scanner (utilizzato esclusivamente per il sistema fax interno) e in cui tutti i documenti venivano gestiti a livello cartaceo, all'utilizzo di 5 o 6 scanner su progetti specifici che avevano come primo obiettivo la re-ingegnerizzazione dei processi documentali, fino ad arrivare alla situazione attuale del parco macchine composto tra l'altro dai seguenti scanner Kodak: 52 scanner i50, 2 scanner 1500D, 2 scanner i260 e 21 scanner i40.

Il primo beneficio apportato dall'utilizzo di tale tecnologia è stato "l'eliminazione della carta".

ABI ha sempre prodotto un'enorme quantità di carta. Prima dell'introduzione delle tecnologie di scansione, qualunque documento, anche se prodotto internamente, era fotocopiato più volte in funzione del numero degli uffici che dovevano prenderne visione. Questo comportava inevitabilmente duplicazioni di uno stesso documento - le così dette "veline" - che erano fatte circolare nelle varie unità organizzative e poi archiviate singolarmente.

Oggi, invece, il documento viene acquisito tramite scanner e archiviato in un unico repository centralizzato.

"Questo ci ha consentito di ottimizzare le modalità di circolazione e fruizione dei documenti, eliminando le duplicazioni dei processi di archiviazione e di copia. Nello stesso tempo, l'acquisizione in digitale dei documenti ci ha permesso di creare un archivio informatico a cui tutto il personale può avere accesso nello stesso momento anche se, ovviamente, a livelli diversi a seconda della riservatezza del documento",





sottolinea l'Ingegnere Anna Elena, Responsabile dell'Ufficio Organizzazione di ABI.

La gestione centralizzata e informatizzata dei documenti ha rappresentato un passo molto significativo nel percorso di cambiamento "tecnologico" che ha interessato ABI negli ultimi anni.

Un'applicazione molto significativa per l'ottimizzazione dei processi è stata l'introduzione delle procedure di scansione di tutta la

corrispondenza in ingresso. Prima dell'introduzione dei 2 scanner Kodak 1500D, oggi preposti all'acquisizione di tutta la corrispondenza cartacea proveniente dall'esterno, tutta la corrispondenza era fisicamente raccolta in un'unica unità organizzativa. Da qui veniva registrata, protocollata manualmente, fotocopiata quando interessava uffici diversi, accorpata in cartelle apposite per ogni area e quindi smistata dal personale incaricato che si occupava di recapitarla ai responsabili delle diverse aree organizzative da cui poi veniva inoltrata nei vari uffici. Tutto ciò comportava, inevitabilmente, l'impiego di personale dedicato quasi esclusivamente a queste attività; il processo di smistamento e di consegna della corrispondenza, inoltre, poteva richiedere anche 3 o 4 giorni in quanto era possibile che un documento rimanesse "bloccato" sulla scrivania di qualcuno che in quel momento era fuori sede.

Tutta la corrispondenza in entrata viene oggi acquisita utilizzando nell'ufficio centrale 2 scanner dotati di tecnologie di riconoscimento di codice a barre. I codici a barre, stampati durante la registrazione dei dati identificativi del documento (mittente, destinatario, oggetto, ecc.), riportano il numero di protocollo del documento e sono apposti sulla prima pagina del documento da acquisire. I documenti così preparati sono poi acquisiti in modalità batch: lo scanner procede alla individuazione delle singole lettere, che quindi sono automaticamente trasformate in formato pdf, protocollate e archiviate elettronicamente.

"Questo ci ha permesso, non solo di creare un archivio unico e centralizzato, ma anche "dinamico", con un proprio iter e flusso documentale, che permette di assegnare i documenti ai diversi referenti in funzione del ruolo aziendale nel momento stesso in cui vengono acquisiti. Una volta presenti in archivio i documenti sono quindi accessibili tramite un'applicazione realizzata in ambiente web e disponibile a tutto il personale. Questo ha comportato la sensibile diminuzione del tempo necessario allo smistamento della corrispondenza: se oggi infatti la corrispondenza viene recapitata a metà mattinata, è a disposizione del destinatario al massimo il giorno successivo, indipendentemente dalla sede del destinatario stesso", precisa l'Ingegnere Elena.

Ci sono stati poi utilizzi paralleli delle tecnologie introdotte. Uno di questi è stata l'impiego della Intranet ABI che ha permesso di mettere a disposizione delle singole segreterie tecniche e delle unità organizzative un ambiente informatico condiviso per l'inserimento e l'archiviazione dei documenti interni e di tutto ciò che arriva dall'esterno. La realizzazione di progetti in ambiente Intranet ha portato notevoli

vantaggi, sia in termini di modalità di gestione dei documenti, che in termini di diffusione capillare delle informazioni.

Un altro vantaggio, oltre a quello della centralizzazione dell'archivio, è stato la maggiore flessibilità nella gestione e accesso ai documenti: le singole segreterie hanno, infatti, la possibilità di implementare criteri di organizzazione propri e quindi in grado di rispondere in modo adeguato alle specifiche esigenze degli uffici.

In alcuni ambiti i vantaggi del supporto informatico sono stati immediatamente percepiti da tutto il personale e il supporto informatizzato è diventato l'unica risorsa di riferimento. La "consultazione informatizzata degli atti parlamentari" è un esempio significativo in questo senso: è stato realizzato in ambiente Intranet l'archivio centralizzato di tutto ciò che in tema di finanza viene quotidianamente discusso alla Camera e al Senato, archivio alimentato quotidianamente e non appena le informazioni vengono rese disponibili dall'unità organizzativa che presiede proprio alle relazioni con le Istituzioni. Questo archivio è a disposizione di chiunque ne abbia necessità, mentre prima l'accesso alle informazioni su supporto cartaceo era limitato ad un numero ristretto di persone.

L'integrazione degli scanner negli ambienti applicativi preesistenti in ABI non ha presentato alcun problema, sia grazie alle ottime sinergie che si sono create tra ABI, Kodak e il partner PDS, sia per l'elevata affidabilità dei sistemi implementati sia non essendo stata riscontrata alcuna difficoltà di ordine tecnologico: gli scanner i50 si sono integrati perfettamente con i driver Twain e la tecnologia Acrobat senza bisogno di personalizzazione ulteriore mentre gli scanner dipartimentali 1500D e i260 sono stati facilmente integrati con tecnologia Kofax.

SEMINARI SPECIALIZZATI ITER



LA GESTIONE DI DOCUMENTI E INFORMAZIONI MOTORE DELL'AZIENDA MODERNA

DUE SEMINARI SPECIALIZZATI, INDIPENDENTI MA COMPLEMENTARI, IN GRADO DI FORNIRE GLI STRUMENTI UTILI A COMPRENDERE E AD APPLICARE LA RECENTE NORMATIVA SUL DOCUMENTO, E A GESTIRE EFFICACEMENTE I CONTENUTI IN AZIENDA.

**LA NORMATIVA ITALIANA SUL DOCUMENTO DIGITALE
MILANO - 29 e 30 novembre 2005**

**LA GESTIONE DOCUMENTALE NELL'AZIENDA MODERNA
MILANO - 1 e 2 dicembre 2005**

INFORMAZIONI E ISCRIZIONE SU WWW.ITER.IT/SEMINARI

MOTORI DI RICERCA

Un'abitudine quotidiana per la totalità degli italiani che si collegano ad Internet

La Redazione

I dati del primo osservatorio U.S.E.R. (users.search.engine.report) sul rapporto tra Italiani e motori di ricerca è stato realizzato da QMark su commissione di alcune delle principali aziende italiane nel settore del Search Marketing. Le conclusioni sono state rese pubbliche pochi giorni fa.

L'osservatorio, che avrà cadenza semestrale, sarà aperto a tutte le realtà interessate del settore ed ha l'obiettivo di monitorare l'utenza dei motori di ricerca per fornire ai responsabili marketing e comunicazione italiani informazioni utili e costantemente aggiornate per rendere più agevole la pianificazione delle loro campagne online.

La ricerca ha ancora più valore se si considera il fatto che è promossa da aziende solitamente in concorrenza, con l'obiettivo da un lato di allargare il mercato e dall'altro di fornire alle organizzazioni pubbliche e private strumenti qualitativi e quantitativi di valutazione.


IL CAMPIONE


Per il primo osservatorio, in sintesi, sono state intervistate migliaia di persone ma, per garantire la rappresentatività campionaria, l'analisi si è concentrata su 1.000 casi.

Il campione è rappresentativo per sesso, età ed area geografica della popolazione internet (secondo rielaborazioni di dati forniti da Nielsen Net Ratings ed Eurisko).

Il campione, rispettando la struttura della popolazione Internet, ha una concentrazione più elevata nella fascia di età compresa tra i 25 e i 34 anni (33,6%), con un livello di istruzione medio superiore e prevalentemente maschile (57,2%).

Trattandosi di un argomento strettamente legato al mondo del web, la metodologia d'indagine è stata la ricerca online. A differenza però di altre ricerche sul web, quella di QMark non utilizza "acces panel", ma il criterio di reclutamento "casuale" che è condotto di volta in volta, pianificando il lancio di banner su diversi siti Internet. In tal





modo il panel è ogni volta diverso e quindi non è, per così dire, troppo "allenato" a rispondere a questo tipo di sondaggi.

Dal momento che il reclutamento è casuale, inoltre, è possibile confrontare i risultati con quelli di indagini successive: la casualità del reclutamento rende il confronto dei vari indicatori statisticamente significativo. Già dal secondo rileva-

mento, infatti, sarà possibile tracciare un trend di questi indicatori ed effettuare analisi cumulate, fondendo i due campioni casuali in uno solo.

SINTESI DEI RISULTATI

Tutti coloro che sono stati intervistati utilizzano i motori di ricerca

Quest'evidenza, pur prevista, ha un significato importante. Non si tratta più solo di un'ipotesi, ma di un fatto confermato dai dati.

Tutti gli Italiani che navigano (17 milioni di persone) utilizzano con regolarità i motori di ricerca. Ecco quindi che risulta fondamentale saper rispondere alle esigenze informative del navigatore che si rivolge a questi siti. Per farlo con efficacia e con efficienza, è fondamentale sapere come gli Italiani navigano, che cosa vogliono e, ancora di più, che cosa non vogliono.

La popolazione femminile, in particolare, è forte incremento e rappresenta oggi il 42,8% del totale; sono, quindi più di 7 milioni quindi le donne che giornalmente utilizzano i motori di ricerca.

I preferiti dagli italiani

Alla domanda aperta: "Quali Motori di ricerca conosci?" la maggior parte del campione ha risposto GOOGLE (711 persone lo citano spontaneamente), al secondo posto si colloca VIRGILIO (con 60 punti di scarto) e al terzo YAHOO!.

In termini di conoscenza sollecitata invece Virgilio (96,1%) si avvicina molto a Google (97,4%), così come Yahoo! che è il terzo motore citato. In media sono stati citati spontaneamente 7 motori.

Se si considera che i motori sono migliaia, si capisce l'elevato grado di concentrazione che esiste nelle preferenze dell'utente.

Non molto differente la situazione quando si parla di quale motore di ricerca è il più utilizzato: nuovamente Google risulta al primo posto, seguito da Virgilio e Yahoo!.

Cosa cercano i "search user"

La maggior parte delle persone intervistate ricorre ai motori di ricerca per cercare persone/cose/luoghi (64,1%), ma è in aumento la percentuale di coloro che, attraverso Internet, ricerca beni da acquistare, soprattutto biglietti e viaggi (49,1%).

Questo risultato è peraltro coerente con quanto emerso dalla ricerca condotta da Anee-Assinform in collaborazione con Overture nel 2004, ove risulta siano 10,5 milioni gli Italiani che si informano online prima di acquistare. In particolare gli uomini hanno valori sopra la media in termini di ricerca di prodotti tecnologici e beni da acquistare,

mentre le donne puntano la loro attenzione su notizie riguardanti la salute e su informazioni culturali in genere.

Un livello di soddisfazione eccellente

Il livello di soddisfazione degli utenti per il loro motore preferito è estremamente alto. Gli intervistati che si dichiarano molto soddisfatti sono circa il 51,1%, mentre quelli abbastanza soddisfatti sono il 48,1%; la quasi totalità - il 99,2% - del campione è appagato dall'utilizzo del proprio motore di ricerca.

Link sponsorizzati

Generalmente gli utenti (90%) sanno che alcune zone, ben determinate, dei motori di ricerca sono sponsorizzate.

Il 55% del campione analizzato presenta una spiccata propensione a cliccare sui link sponsorizzati, decisamente superiore nelle donne rispetto agli uomini. Esiste comunque una certa insoddisfazione sui risultati di questi click. L'utente, infatti, desidererebbe in questi casi essere immediatamente inviato alla pagina del sito dove è possibile acquistare il prodotto ricercato o dove si possono avere informazioni. Non sopporta invece di arrivare in home page di siti generici o, peggio, in luoghi dove il prodotto ricercato non è assolutamente trattato.


La qualità della risposta deve essere assoluta e immediata per poter soddisfare il 50% degli italiani disponibili a cliccare sui link sponsorizzati e anche per far aumentare questa percentuale.

Quattro tipologie di "search user"

Sono state individuati 4 tipologie di search user:

- I General User sono il 29% del campione e utilizzano i motori di ricerca per ricercare qualsiasi tipo di informazione. Come profilo sono over 40 e navigano da tempo. La presenza femminile è mediamente superiore rispetto alla media.
- Per i News User, che sono il 28%, la ricerca è soprattutto rivolta al mondo dell'informazione in genere. Sono giovani e navigano da 3/5 anni.
- Gli User for Fun, che sono circa il 24%, non hanno argomenti precisi da cercare o meglio, cercano tutto ciò che li può distrarre. Sono per lo più giovani.
- Rimane il 19% rappresentato dagli Heavy User. Sono utenti maturi sia anagraficamente sia come utenti di Internet. Usano spesso i Motori di ricerca e gli argomenti rientrano tra i più "evoluti" (e-commerce). Prevale la popolazione maschile.

Si evidenzia, infine, che Heavy User, User for Fun e General User sono gli utilizzatori più assidui dei motori di ricerca (90,8%) e li scelgono principalmente per abitudine.



OMAT ROMA 2005


Perché questa edizione è particolarmente importante?

La Redazione

Una serie di eventi sta caratterizzando il settore della gestione elettronica di dati, documenti, informazioni e, in ultima analisi, di contenuti.

Si tratta motivi tecnici e tecnologici da un lato, normativi e di volontà politica dall'altro.

Per prima cosa, negli ultimi anni la produzione di informazioni in formato digitale sta letteralmente esplodendo: secondo la School of information Management and Systems dell'Università di Berkeley (CA), mentre ci sono voluti 300.000 anni (fina al 1998) per accumulare 12 Exabyte di informazioni, nel 1999 sono stati creati ~ 2,5 Exabyte e ... nel 2002 sono stati generati altri ~ 5 Exabyte di nuove informazioni (delle quali oltre il 92% in formato digitale): in media, dunque, sono stati prodotti 800 Mbyte di informazioni a persona. Inoltre si stima che le nuove informazioni create crescano di ~ il 30% ogni anno. Si capisce, quindi, come uno dei problemi da affrontare all'inizio di questo nuovo secolo sia la nostra capacità di archiviare, ricercare, ritrovare e disporre tali informazioni.



L'esplosione delle e-mail (un problema nel problema) , la capacità di estrarre dati ed informazioni elaborabili da documenti non strutturati, l'affermarsi di nuovi modelli di business basati sull'efficacia dello scambio di informazioni in Rete ed il diffondersi, specialmente nel nostro Paese, delle applicazioni basate sul Documento Informatico e la Firma Digitale sono altri elementi che spingono nella direzione della sempre maggior necessità, da parte di Aziende, Enti ed Amministrazioni, di gestire nel migliore dei modi possibili tali contenuti digitali.

La tecnologia non sta a guardare e mette a disposizione applicazioni sempre più efficaci per gestire e trarre il massimo vantaggio dalla digitalizzazione dei contenuti. Dalla "vecchia" gestione dei documenti sotto forma di immagini si è passati progressivamente alla Gestione Elettronica dei Documenti propriamente detta, con la possibilità di sfruttare al meglio le applicazioni di Workflow Management, sino alla capacità di gestire, attivare e controllare (tramite i contenuti e le loro modifiche) i Processi Aziendali, tanto che oggi si parla addirittura di ottimizzazione di tali processi.

Uno dei problemi elementari da risolvere, poi, a seguito dell'esplosione dei contenuti digitali è la gestione dei repository adatti a contenerli (Storage, quindi).

Le strutture e competenze aziendali non sono, infine, preparate ad affrontare suddette problematiche; uno dei modi per superare tale (grosso) ostacolo allo sviluppo può essere il ricorso All'outsourcing, delegando ad aziende specializzate anche l'intero processo di gestione dei contenuti digitali.

OMAT Roma 2005, in programma per il 9 e 10 novembre presso il Summit Hotel in via della Stazione Aurelia, costituirà un'ottima occasione per approfondire le problematiche relative a tutte le fasi della gestione dei contenuti, ed in particolare le tematiche legate allo storage e all'outsourcing.

Non saranno trascurate le ultime novità sulla Posta Elettronica Certificata, sulla diffusione del documento informatico e sulla digitalizzazione nel mondo del privato.

La pubblica amministrazione, dal canto suo, vuoi per esigenze di stare al passo con i tempi, vuoi per evidente volontà politica sta affrontando uno straordinario momento di cambiamento verso il digitale.

Una delle date che, molto probabilmente, verrà ricordata in questo processo è il primo gennaio 2006 , data di entrata in vigore del Codice dell'amministrazione digitale.

OMAT Roma 2005 vuole approfondire le importanti conseguenze che il Codice dell'amministrazione digitale rappresenterà per tutte le Amministrazioni.

Nel congresso di apertura, e non solo, i principali attori dell'iter normativo e coloro che hanno il compito istituzionale di facilitare il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione illustreranno motivazioni, obblighi ed opportunità di tale processo, supportati anche da illustrazioni di esperienze già vissute.

Tuttavia, il processo di digitalizzazione interessa non solo il mondo della PA, ma anche quello delle aziende private: per questo sarà dedicato ampio spazio alle recentissime evoluzioni relative alla Fatturazione Elettronica e alla Conservazione Sostitutiva.

Come si sa, ed in molti casi si è vissuto in prima persona, i temi legati al processo di digitalizzazione in atto non sono né parte del naturale bagaglio culturale di tutti noi, né di immediata comprensione.

Pertanto si è pensato di organizzare in OMAT Roma 2005 un'intera giornata di Tutorial per avvicinare chi ne sentisse l'esigenza alle tematiche alla base del processo di digitalizzazione che sta così tanto influenzando i modi di operare di Aziende, Amministrazioni e ... dei singoli.

Per maggiori informazioni su OMAT Roma 2005, il sito internet della manifestazione è www.iter.it/omat.

